



REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI AEROBIOLOGIA

Approvato dal Consiglio Direttivo AIA in data 3 Aprile 2009

Art. 1 Ogni tre anni in occasione del Congresso nazionale a norma di Statuto, sono indette le elezioni per la nomina del Consiglio Direttivo AIA composto da undici componenti. Con Presidente Eletto Medico saranno eleggibili 4 membri di area Medica di seguito denominati Medici e 5 membri di area Biologica, Fisica ecc, di seguito denominati Biologi . Con presidente Eletto Biologo saranno eleggibili 5 Medici e 4 Biologi.

Art. 2 Il Segretario dell'Associazione provvede a norma di Statuto su mandato del Presidente, alla convocazione degli aventi diritto al voto mediante lettera in formato elettronico che dovrà contenere orario, data e sede delle elezioni nonché ogni ulteriore notizia utile relativa alla consultazione. Alla convocazione dovrà essere data adeguata visibilità sul sito dell'associazione.

Art 3 L'elettorato attivo spetta a tutti i Soci Onorari e a tutti i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. Si intende la regolarizzazione avvenuta con il pagamento delle quote sociali dell'anno in corso (anno in cui si svolge il Congresso) oltre a quelle dei due anni precedenti, salvo, naturalmente, per i nuovi iscritti che non abbiano maturato tale anzianità. E' escluso dall'elettorato attivo il Socio sospeso cautelativamente in attesa di valutazione del Collegio dei Probiviri. Gli elenchi dei votanti sono aggiornati fino al 15° giorno antecedente quello fissato per le elezioni. Chi avesse regolarizzato la sua posizione dopo tale termine dovrà produrre ricevuta di quietanza. È ammesso il voto per delega in ragione di una delega per ogni socio presente. Il modulo di delega sarà scaricabile dal sito dell'Associazione.

Art. 4 L'elettorato passivo spetta a tutti Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote relative all'anno in corso per i quali risulti, al 31 dicembre dell'anno precedente la tornata elettorale anche la regolarizzazione dei due anni precedenti e secondo quanto riportato dall'art. 4.4 dello

Statuto AIA. I candidati dovranno dichiarare la volontà della propria candidatura direttamente durante l'Assemblea o preventivamente mediante comunicazione scritta al Presidente o al Segretario. Sarà formata una unica lista, suddivisa per componenti, dalla quale gli elettori potranno visionare i nominativi e l'appartenenza alla relativa componente, dei candidati.

Art. 5 Il seggio elettorale è composto da tre membri effettivi che siano elettori, tra i quali uno assume le funzioni di Presidente. Le funzioni di Segretario verbalizzante possono essere svolte anche da persone esterne all'Associazione. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti. Il seggio elettorale è nominato a maggioranza semplice dall'Assemblea. Il seggio elettorale osserva l'orario di apertura indicato nel programma congressuale. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali, gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il loro diritto al voto.

Art. 6 Operazioni elettorali :Il Seggio elettorale appena costituito raccoglie le candidature, suddivise per componente e redige apposito elenco ufficiale da esporre nel seggio elettorale.

Art. 7 Elezioni Consiglio Direttivo: la scheda si compone di due parti, una relativa alla componente medici ed una alla componente biologi. Qualora il Presidente eletto sia un medico potranno essere indicate quattro preferenze per la parte medica e cinque per la componente biologica indicando nome e cognome, o solo cognome (in caso in cui non esistano casi di omonimia). Situazione opposta nel caso di Presidente eletto Biologo. Sono nulle le schede che presentino un numero maggior di preferenze, preferenze per soci non candidati, scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

Art. 8 Elezioni Componenti Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti: possono essere espresse tre preferenze in ogni scheda.

Art 9 Attività del Seggio elettorale.

- a) I componenti del seggio dovranno accertare l'identità degli elettori;
- b) terminate le operazioni di voto il Presidente, unitamente agli altri componenti del seggio, procede allo spoglio delle schede. Le operazioni di scrutinio sono immediate e pubbliche;
- c) in caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione, il componente del seggio opponente può formulare il suo rilievo nell'apposito verbale. In questo caso al termine delle operazioni di scrutinio il seggio decide a maggioranza.
- d) risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti fra due o più candidati, risulta eletto quello con maggior anzianità come socio e in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Art.10 Tutte le operazioni elettorali devono essere riportate su apposito verbale. I plichi contenenti i verbali delle operazioni elettorali, le schede consegnate, le schede nulle, le schede bianche, le schede contestate e gli elenchi dei votanti devono essere consegnati al Segretario dell'Associazione per il triennio successivo che li terrà in custodia.

Art. 11 Gli eletti rimarranno in carica per tre anni, sino alla data del nuovo Congresso. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti che hanno determinato l'elezione subentrerà il primo dei non eletti, che rimarrà in carica per lo scorcio del mandato.